

**DISPOSIZIONI STRAORDINARIE  
RELATIVE AGLI ESAMI DI PROFITTO E AGLI ESAMI DI GRADO**

Il prolungamento della sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le istituzioni formative disposta dal Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione dell'infezione da Coronavirus COVID-19 impone l'adozione di misure straordinarie, che consentano il regolare svolgimento degli esami curriculari e delle prove per il conseguimento dei titoli accademici.

Mentre prosegue con frutto l'esperienza della didattica a distanza tramite adeguate piattaforme on-line, la continuità didattica richiede anche che si tenga fede al calendario accademico, nel quale sono previste sessioni per gli esami curriculari e per il conseguimento dei gradi accademici. Si rende quindi necessario disciplinare opportunamente lo svolgimento di questi importanti appuntamenti accademici, al fine di consentirne lo svolgimento anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.

Pertanto,

il Preside

a) recependo la Nota della Congregazione per l'Educazione Cattolica (Prot. 271/2020) del 12 marzo 2020;

b) visto il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020 (in particolare, l'art. 1 comma 1 lettera h) e dell'8 marzo 2020 (in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera h, nonché l'articolo 2, comma 1, lettera n), recanti disposizioni attuative del suddetto Decreto-Legge;

d) visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 e il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

**STABILISCE**

- l'entrata in vigore del *Regolamento pro tempore per lo svolgimento a distanza degli esami curriculari* e del *Regolamento pro tempore per lo svolgimento a distanza delle prove per il conseguimento dei gradi accademici*, riportati qui di seguito, che hanno validità dalla data odierna sino a nuova comunicazione di questa Presidenza, ferme restando le norme e le condizioni del Regolamento della Facoltà in relazione alle materie non espressamente modificate.

REGOLAMENTO *PRO TEMPORE*  
PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA  
DEGLI ESAMI CURRICULARI

Art. 1

Gli esami orali di profitto possono svolgersi a distanza, con modalità che comunque assicurino:

- a) la natura pubblica delle sedute;
- b) l'identificazione dei candidati;
- c) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti;
- d) la percezione diretta, visiva e uditiva dello Studente.

Art. 2

Entro il giorno precedente lo svolgimento del colloquio d'esame, la Segreteria invia per posta elettronica al Docente responsabile i singoli verbali precompilati per ciascun Studente iscritto;

Art. 3

Il Docente nella postazione telematica prescelta:

- a) utilizza la piattaforma tecnologica messa a disposizione dalla Sede o altra piattaforma funzionale ai requisiti di legittimità previsti;
- b) predispone modalità operative adeguate per lo svolgimento dell'esame nella propria postazione informatica.

Art. 4

Gli Studenti che si sono iscritti all'esame sono tenuti a:

- a) accertarsi dell'operatività della propria postazione informatica (attraverso personal computer o tablet o smartphone) per il corretto svolgimento dell'esame;
- c) rendersi disponibili per lo svolgimento dell'esame secondo quanto comunicato dalla Segreteria in base alle date e agli orari stabiliti dal Docente;

Art. 5

All'inizio dell'esame il Docente è tenuto a verificare l'identità dello Studente, attraverso un documento di identità e/o la tessera universitaria o libretto universitario.

Art. 6

Durante l'esame gli Studenti sono tenuti a:

- a) collocarsi a una distanza dalla telecamera per consentire ai Docenti una visione a mezzo busto;
- b) non utilizzare appunti, libri o strumenti tecnologici, se non espressamente richiesto o consentito dal docente;
- c) evitare la compresenza ravvicinata di altre persone, che possano in alcun modo influire o turbare il regolare svolgimento dell'esame;
- d) seguire le indicazioni del Docente per assicurare il regolare svolgimento dell'esame.

Art. 7

Nel caso in cui lo studente violasse una o più disposizioni di cui agli Artt. 5 e 6, il Docente avrà facoltà di dichiarare invalido l'esame.

Art. 8

Concluso l'esame, il Docente assegna il voto e lo comunica al Candidato, il quale dichiara la propria accettazione.

Art. 9

Concluso l'esame, il Docente compila il verbale d'esame e provvede ad inviarlo alla Segreteria.

**REGOLAMENTO  
PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA  
DELLE PROVE PER IL CONSEGUIMENTO DEI GRADI ACCADEMICI**

Art. 1

I membri della Commissione d'esame si collegano alla piattaforma scelta, utilizzando l'apposito link comunicato dalla Segreteria.

Art. 2

Il Presidente della Commissione apre il collegamento al laureando, verificandone l'identità mediante l'esibizione a video del documento di riconoscimento e/o della tessera universitaria ed invitandolo a seguire le norme stabilite.

Art. 3

Durante l'esame, lo Studente potrà presentare slides o video, inviando preventivamente via mail tutto il materiale in Segreteria almeno il giorno lavorativo prima dell'esame;

Art. 4

Al termine dell'esame, il collegamento viene momentaneamente sospeso per consentire alla Commissione di consultarsi e di determinare il voto.

Art. 6

Una volta che la Commissione avrà deliberato il voto, il Presidente della Commissione riattiva il collegamento audio e proclama il titolo accademico del Candidato secondo la consueta formula. Quindi il Candidato dichiara pubblicamente la propria accettazione del voto.

Art. 7

Il Presidente della Commissione compila il verbale d'esame e provvede ad inviarlo alla Segreteria, la quale raccoglie per via telematica la sottoscrizione del verbale da parte dei Membri della Commissione.